

## A) FRUMENTO

### 24. - **Qualificazione del frumento trattato sul mercato di Cremona. Nelle vendite su denominazione vengono usate le seguenti voci:**

a) - **Frumento fino.** – E' così qualificato il grano di provenienza e varietà notoriamente pregiate per contenuto in glutine e che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità uniforme;
- peso specifico: non inferiore a 79;
- corpi estranei: tolleranza massima 1%;
- umidità non superiore al 14%;
- chicchi spezzati o striminziti: tolleranza 2%.

b) - **Frumento buono mercantile.** – E' così qualificato il grano che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità uniforme (è però tollerata la presenza di qualità non uniforme purché ben incorporata):
- peso specifico: non inferiore a 78;
- corpi estranei: tolleranza massima 2%;
- umidità non superiore al 14%;
- chicchi spezzati o striminziti: tolleranza 2%.

c) - **Frumento mercantile.** - Viene qualificato mercantile il grano che presenta le seguenti caratteristiche:

- qualità non uniforme;
- peso specifico: non inferiore a 76;
- corpi estranei: tolleranza massima 2%;
- umidità non superiore al 14%;
- chicchi spezzati o striminziti: tolleranza 2%.

**Sulla piazza di Cremona sono altresì trattati frumenti di varietà speciale, quali: Marzotto, Mec, Sprint e similari.**

25. - **Abbuono per deficienza di peso specifico del frumento.** - *Quando il frumento venduto non ha il peso specifico garantito, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto solo se la deficienza del peso specifico sia superiore a 2 kg. per ettolitro.*

*Nel caso che la deficienza non superi tale limite, spetta un abbuono sul peso pari allo 0,50 del peso mancante per ettolitro.*

26. - **Peso specifico superiore.** - Qualora il peso specifico sia superiore il venditore non ha diritto ad alcun aumento di prezzo.

27. - **Presenza di corpi estranei.** - Il frumento deve essere, se necessario, ventilato in modo che il monte non contenga una percentuale di corpi estranei maggiori di quella tollerata.

28. - **Abbuono per eccedenza di umidità.** - *Quando il frumento venduto non ha il grado di umidità previsto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto solo se l'umidità supera il 15%.*

*Nel caso che l'umidità non superi tale limite spetta un abbuono sul peso dell'1 % o frazione proporzionale per la percentuale di umidità superiore al 14%.*

29. - **Abbuono per eccedenza di corpi estranei.** - *Quando il frumento venduto ha corpi estranei superiore di 2 kg. rispetto a quella massima prevista per ciascun tipo di frumento, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.*

*Nel caso che l'eccedenza dei corpi estranei non superi tale limite spetta un abbuono sul peso pari alla percentuale di corpi estranei eccedenti il limite.*

30. - **Abbuono per eccedenza di chicchi striminziti.** - *Quando il frumento venduto ha chicchi spezzati o striminziti in quantità superiore al 4% al 5 % o al 6% rispettivamente per il frumento fino, per il frumento buono mercantile o per il frumento mercantile, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.*

*Nel caso che l'eccedenza non superi tale limite, spetta sull'eccedenza un abbuono dello 0,50% sul peso.*